



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

(approvato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia il 26.03.2024)

Art. 1

L'attività del Consiglio viene svolta anche mediante commissioni di lavoro, istituite in conformità dell'art. 32 legge n. 247/2012.

Art. 2

Le commissioni sono articolazioni interne del Consiglio dell'Ordine, alle quali vengono attribuite specifiche competenze per materie o aree tematiche con funzioni di studio e consultive.

Le commissioni non possono svolgere attività che comportino assunzione di impegni di spesa.

Le commissioni sono le seguenti:

Commissione ADR

Commissione antiriciclaggio e privacy

Commissione biblioteca

Commissione Cassa Forense e finanziamenti

Commissione comunicazione e informatica

Commissione difese d'ufficio

Commissione diritto di famiglia e minori

Commissione diritti umani e diritti internazionali

Commissione formazione

Commissione giovani

Commissione giustizia amministrativa e tributaria

Commissione giustizia civile

Commissione giustizia penale

Commissione manutenzione sede Ordine

Commissione onorari e congruità

Commissione pareri

Commissione patrocinio a spese dello Stato

Commissione regolamenti

Commissione sport

Commissione sportello cittadini

Commissione tenuta albi, registri ed elenchi

Commissione tirocinio professionale

Art. 3

Ove non diversamente stabilito dalla legge ovvero da delibera del Consiglio dell'Ordine, l'attività delle commissioni è regolata dal presente regolamento.



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

Art. 4

Le commissioni svolgono le attività di loro competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio: qualora il Consiglio non abbia esplicitato i propri programmi e indirizzi, relativamente alla attività sottoposta alle commissioni, i referenti dovranno richiedere al Consiglio le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

Le commissioni si riuniscono preferibilmente presso la sede dell'Ordine e svolgono le proprie attività informandone il Consiglio, con trimestrale relazione, anche verbale, del referente; di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale che deve essere trasmesso via email a tutti componenti e all'Ufficio di Presidenza ovvero inserito nell'area riservata ai consiglieri del sito internet dell'ordine.

Il presidente e ciascun consigliere hanno facoltà di intervenire alle riunioni di tutte le commissioni.

Art. 5

Ciascuna commissione è formata da almeno tre consiglieri ed è coordinata da un consigliere referente designato, nominato da parte dei componenti la commissione o, in assenza di nomina, dal consigliere più anziano.

Ciascuna commissione designa il componente con funzioni di segretario, incaricato di redigere i verbali delle riunioni, in assenza di nomina i verbali sono redatti dal consigliere referente.

Il Consiglio può chiamare a partecipare ai lavori delle commissioni avvocati non componenti del Consiglio che abbiano competenza nelle attività oggetto di studio, il numero dei quali non potrà superare quello dei componenti consiglieri, ferma la facoltà del Consiglio di derogare a tale principio.

In presenza di malfunzionamento delle commissioni o di mancata partecipazioni ai lavori per due riunioni consecutive da parte di uno o più dei suoi componenti senza giustificato motivo, il Consiglio, può provvedere allo scioglimento della commissione ovvero alla sostituzione, anche solo parziale, dei componenti.